



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 marzo 2011 (22.03)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale
2003/0132 (NLE)**

**7867/1/11
REV 1**

**MAR 40
JUSTCIV 49**

RELAZIONE RIVEDUTA

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER

n. doc. prec. 7564/11 MAR 30 JUSTCIV 43

n. prop. Comm. 17511/10 MAR 127 JUSTCIV 233

Oggetto: ***Preparazione della sessione del Consiglio (trasporti, telecomunicazioni ed energia) del 31 marzo 2011***
(event.) Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio
- Adozione della posizione comune del Consiglio

I. ANTEFATTI

1. Il 7 dicembre 2010 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto. Essa riguarda l'adesione dell'UE al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio ("Protocollo di Atene"). Il "Protocollo di Atene" migliora sensibilmente il regime applicabile in materia di responsabilità dei vettori e risarcimento dei passeggeri nel trasporto marittimo.

Prevede in particolare la responsabilità oggettiva del vettore e l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione, con il diritto di rivalersi direttamente nei confronti dell'assicuratore entro limiti definiti. Contiene inoltre norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze.

2. La maggior parte delle norme del protocollo di Atene sono state integrate nel diritto dell'Unione dal regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente¹. Inoltre, gli articoli 10 e 11 del protocollo disciplinano materie che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale². Va rilevato che gli Stati membri mantengono la competenza per certe materie disciplinate dal protocollo di Atene. La Commissione propone pertanto che l'Unione europea sia autorizzata ad aderire al Protocollo di Atene, assieme agli Stati membri, per realizzare un quadro giuridico coerente in tutta l'UE.
3. Il gruppo "Trasporti marittimi" ha esaminato la proposta in varie riunioni.
4. Dato che, come indicato sopra, la proposta contiene disposizioni riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile, il gruppo per le questioni di diritto civile (questioni generali) è stato invitato a formulare un parere sulla proposta. Il parere è stato emesso il 15 marzo 2011³.
5. Nel Coreper del 16 marzo, il Regno Unito ha chiesto che la proposta sia ritirata dall'ordine del giorno del prossimo Consiglio TTE, adducendo la necessità di disporre del tempo necessario per esaminare la proposta dal punto di vista giuridico.

¹ G U L 131 del 28.5.2009, pag. 24.

² G U L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

³ Doc. 7780/11 JUSTCIV 45 MAR 39.

6. Nella riunione del 16 marzo 2011, il gruppo "Trasporti marittimi" ha esaminato le proposte fatte dal gruppo per le questioni di diritto civile. Benché le delegazioni disponessero di un lasso di tempo limitato per un esame particolareggiato delle proposte, la presidenza ha concluso che la maggior parte di esse può essere inserita nel testo. Le parti del parere del gruppo per le questioni di diritto civile che sono così state inserite nel progetto di decisione sono riportate in **grassetto** nel testo allegato.

II. QUESTIONI IN SOSPESO CHE DOVRANNO ESSERE ESAMINATE DAL COREPER

a) Aggiunta dell'articolo 81 quale base giuridica (nota 4, pagina 6 dell'allegato)

7. Irlanda e Regno Unito chiedono di aggiungere l'articolo 81, paragrafi 1) e 2), lettere a) e (c) del TFUE quale base giuridica per la proposta (oltre all'attuale riferimento all'articolo 100, paragrafo 2) e all'articolo 218, paragrafi 6), lettera a) e 8), primo comma del TFUE).
8. Nel suo parere, il gruppo per le questioni di diritto civile ha proposto l'inclusione dell'articolo 81, paragrafi 1) e 2), lettere a) e c) del TFUE quale base giuridica aggiuntiva per la proposta. Secondo tale parere, dato che detta inclusione avrebbe ripercussioni sulle posizioni del Regno Unito e dell'Irlanda, da un lato, e della Danimarca, dall'altro, dovrebbero essere aggiunti due considerando (11 bis e 11ter) che rispecchino la posizione di questi tre Stati membri conformemente ai protocolli n. 21 e n. 22 allegati ai trattati.
9. Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, non è ancora stato raggiunto un accordo sul testo esatto del considerando. Il Regno Unito, sostenuto dall'Irlanda, ha pertanto chiesto di ritirare la proposta dall'ordine del giorno del Consiglio TTE del 31 marzo, per poter disporre di un maggior lasso di tempo per riflettere sulla formulazione appropriata del considerando.

10. La Danimarca, sostenuta da Francia e Romania, ha chiesto un parere scritto del servizio giuridico del Consiglio sul principio dell'aggiunta dell'articolo 81 del TFUE come base giuridica. Il servizio giuridico del Consiglio sta elaborando un parere sulla questione.
11. Se il Coreper decidesse di aggiungere l'articolo 81 del TFUE come base giuridica per la proposta, dovrebbe essere formulato anche un considerando appropriato (11ter) che rispecchi la posizione della Danimarca.

b) La ratifica simultanea del protocollo di Atene (considerando 12, nota 7, pagina 9 dell'allegato)

12. Il considerando 12 invita gli Stati membri che devono ratificare il protocollo di Atene o aderirvi a farlo, se possibile, simultaneamente. La Germania ritiene che una decisione del Consiglio non possa impartire agli Stati membri direttive su se, come e quando ratificare uno strumento nazionale o aderirvi. Secondo tale delegazione si tratta di un settore in cui gli Stati membri dispongono di diritti sovrani e i parlamenti nazionali hanno un ruolo indipendente.
13. La proposta della Commissione prevede come data obbligatoria per la ratifica o adesione al protocollo di Atene il 31 dicembre 2011 (articolo 3 della proposta iniziale).
14. Nel corso dei negoziati l'obbligo di ratificare a una data determinata, che si proponeva di imporre agli Stati membri, è stato reso più flessibile. In base al testo attuale (nuovo articolo 4), gli Stati membri " *prendono le disposizioni necessarie affinché gli strumenti di ratifica o adesione al protocollo di Atene siano depositati entro un termine ragionevole e, se possibile, entro il 31 dicembre 2011*". Tuttavia, la Commissione può accettare questa modifica alla sua proposta solo se nel considerando 12 è mantenuta la raccomandazione relativa alla ratifica o adesione simultanea.

15. L'attuale testo del considerando 12 è pertanto frutto di un compromesso raggiunto in seno al gruppo "Trasporti marittimi" e accettato da un'ampia maggioranza di delegazioni.

c) **Modifiche alla proposta che rispecchiano il parere del gruppo per le questioni di diritto civile**

16. Tutte le delegazioni hanno emesso una riserva generale d'esame sulle modifiche apportate alla proposta in seguito al parere del gruppo per le questioni di diritto civile (testo in **grassetto** nella versione inglese dell'allegato).

17. Inoltre, Malta e il Regno Unito mantengono riserve di esame parlamentare sulla proposta.

III. INTERVENTO DEL COREPER

18. Visto quanto precede, il Coreper è invitato :

- ad esaminare e risolvere i problemi rimasti in sospeso di cui al precedente punto II,
- a decidere in merito alla richiesta del Regno Unito di ritirare il punto dall'ordine del giorno del Consiglio TTE del 31 marzo 2011 e
- se il Coreper decide di mantenere il punto all'ordine del giorno del Consiglio, a presentare il testo qui allegato, se del caso modificato, al Consiglio TTE del 31 marzo 2011, in vista dell'adozione di una posizione del Consiglio, previa messa a punto del testo da parte dei giuristi-linguisti e fatta salva l'approvazione del Parlamento europeo.

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2⁴ e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (di seguito "protocollo di Atene") migliora sensibilmente il regime vigente in materia di responsabilità dei vettori e risarcimento dei passeggeri nel trasporto marittimo. In particolare prevede la responsabilità oggettiva del vettore e l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione, con il diritto di rivalersi direttamente nei confronti dell'assicuratore entro limiti definiti, nonché norme in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. Il protocollo è pertanto in linea con l'obiettivo dell'Unione di migliorare il regime giuridico della responsabilità dei vettori.

⁴ IE e UK suggeriscono di aggiungere alle basi giuridiche l'articolo 81, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e c) del TFUE. DK, appoggiata da FR e RO, chiede un parere scritto del Servizio giuridico del Consiglio su tale eventualità.

- (2) Il protocollo di Atene modifica la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio disponendo, all'articolo 15, che, nelle relazioni tra le parti del protocollo, i due strumenti siano letti ed interpretati congiuntamente come un unico strumento.
- (3) La maggior parte delle norme del protocollo di Atene sono state integrate nel diritto dell'Unione dal regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente⁵. L'Unione ha quindi esercitato la propria competenza nelle materie disciplinate da detto regolamento. Gli Stati membri restano competenti riguardo a una serie di disposizioni del protocollo di Atene, quali la clausola di non partecipazione, che consente loro di stabilire limiti di responsabilità più elevati rispetto a quanto prescritto dal protocollo di Atene. Si tratta di aspetti correlati a quelli di competenza esclusiva dell'Unione e pertanto gli Stati membri, tenendo conto del dovere di cooperazione, dovrebbero agire in modo coordinato anche in questi ambiti.
- (4) Gli articoli 10 e 11 del protocollo di Atene incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁶. L'Unione ha quindi competenza esclusiva anche per quanto concerne gli articoli 10 e 11 del protocollo di Atene.
- (5) All'atto di adesione dell'Unione europea al protocollo di Atene, le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui all'articolo 10 del protocollo di Atene dovrebbero prevalere sulle pertinenti norme dell'Unione Europea.

⁵ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.

⁶ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

- (5bis) Tuttavia, le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di cui all'articolo 11 non dovrebbero prevalere né sulle pertinenti norme dell'Unione Europea, estese alla Danimarca con l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, né sulle norme della convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 16 settembre 1988, o dell'omonima convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 30 ottobre 2007, in quanto l'applicazione di tali norme ha l'effetto di far riconoscere ed eseguire le sentenze almeno nella stessa misura prevista dal protocollo di Atene.
- (6) Il protocollo di Atene è aperto alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani alle quali sia stata trasferita la competenza in alcune materie disciplinate dal protocollo.
- (7) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 19 del protocollo di Atene, le organizzazioni regionali di integrazione economica possono concludere il protocollo.
- (8) Nell'ottobre 2006 il comitato giuridico dell'Organizzazione marittima internazionale ha adottato una riserva e degli orientamenti per l'attuazione del protocollo di Atene (in appresso "orientamenti IMO") che riguardano alcuni suoi aspetti, in particolare il risarcimento dei danni connessi al terrorismo.
- (9) Il regolamento (CE) n. 392/2009 riporta in allegato le pertinenti disposizioni del testo consolidato della convenzione di Atene, nella versione modificata dal protocollo di Atene, e gli orientamenti IMO.

- (10) A norma dell'articolo 19 del protocollo di Atene, all'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dal protocollo.
- (11) È pertanto opportuno che l'Unione aderisca al protocollo di Atene e formuli la riserva prevista negli orientamenti IMO. Il fatto che una tale riserva sia formulata non dovrebbe essere interpretato come un'alterazione dell'attuale ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri per quanto concerne la certificazione e i controlli da parte delle autorità statali.
- [(11bis) Considerando sulla posizione di Regno Unito e Irlanda (testo non comunicato)]
- [(11ter) Considerando sulla posizione della Danimarca (testo non comunicato)]
- (12) Se possibile, gli Stati membri che devono ratificare il protocollo di Atene o aderirvi dovrebbero farlo simultaneamente⁷. Detti Stati membri dovrebbero pertanto scambiarsi informazioni sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure di ratifica o di adesione per poter predisporre, per quanto possibile, il deposito simultaneo degli strumenti di ratifica o di adesione. All'atto di ratificare il protocollo o di aderirvi, gli Stati membri dovrebbero formulare la riserva prevista negli orientamenti IMO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione europea, l'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (il "protocollo di Atene") per quanto concerne le materie di competenza esclusiva dell'Unione.

Il testo del protocollo figura nell'allegato 1 della presente decisione.

⁷ Riserva DE sulla raccomandazione agli Stati membri di ratificare o aderire simultaneamente.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di adesione dell'Unione al protocollo di Atene ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3 e dell'articolo 19 di detto protocollo.
2. All'atto del deposito dello strumento di adesione l'Unione rende la seguente dichiarazione sulla competenza:
 - "1. Il protocollo di Atene del 2002 dispone, all'articolo 19, che un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dal protocollo possa firmarlo a condizione di presentare la dichiarazione di cui al detto articolo. L'Unione ha deciso di aderire al protocollo e procede quindi alla dichiarazione.
 2. Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
 3. La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri cui non si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), né pregiudica le misure che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù del protocollo a nome e nell'interesse di quei territori.

4. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno attribuito competenza esclusiva all'Unione per quanto concerne le misure adottate in base all'articolo 100 del TFUE. Dette misure sono state adottate per quanto concerne gli articoli 1 e 1 bis, l'articolo 2, paragrafo 2, gli articoli da 3 a 18 e gli articoli 18, 20 e 21 della convenzione di Atene, come modificata dal protocollo di Atene, e le disposizioni degli orientamenti IMO grazie all'adozione del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.
5. Per quanto concerne le materie disciplinate dagli articoli 10 e 11 del protocollo di Atene, che rientrano nell'articolo 81 del TFUE, gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione del Regno di Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, hanno attribuito competenza all'Unione. L'Unione ha esercitato la propria competenza adottando il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
6. L'esercizio della competenza che gli Stati membri hanno trasferito all'Unione a norma del TFUE è, per sua natura, soggetto a continua evoluzione. Nel quadro del trattato le istituzioni competenti possono prendere decisioni che determinano l'estensione della competenza dell'Unione europea. L'Unione europea si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca un prerequisito per l'esercizio della sua competenza in ordine alle questioni disciplinate dal protocollo. L'Unione comunicherà la dichiarazione modificata al Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale."

3. All'atto del deposito dello strumento di adesione, l'Unione rende la seguente dichiarazione relativa all'articolo 17 bis, paragrafo 3 della convenzione di Atene come modificata dall'articolo 11 del protocollo di Atene:

- "1. Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene, se emesse da un giudice del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, dell'Irlanda, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono riconosciute ed eseguite in uno degli Stati membri conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea in materia.
2. Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene, se emesse da un giudice del Regno di Danimarca, sono riconosciute ed eseguite in uno degli Stati membri conformemente all'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
3. Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene, se emesse da un giudice di uno Stato terzo:
 - (a) vincolato dalla convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007, sono riconosciute ed eseguite negli Stati membri conformemente a tale convenzione;

(b) vincolato dalla convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988, sono riconosciute ed eseguite negli Stati membri conformemente a tale convenzione."

4. La persona o le persone designate a norma del paragrafo 1 formulano la riserva contenuta negli orientamenti IMO all'atto di depositare lo strumento di adesione dell'Unione al protocollo di Atene.

Articolo 3

1. L'Unione deposita il suo strumento di adesione al protocollo di Atene entro il 31 dicembre 2011.
2. [...]

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché gli strumenti di ratifica o adesione al protocollo di Atene siano depositati entro un termine ragionevole e, se possibile, entro il 31 dicembre 2011.
2. Gli Stati membri formulano la riserva prevista negli orientamenti IMO all'atto di depositare gli strumenti di ratifica o adesione al protocollo di Atene.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
